

**MECCANISMO DI REINTEGRAZIONE ALLE IMPRESE
DISTRIBUTTRICI DI ENERGIA ELETTRICA DEI CREDITI NON
RISCOSSI E ALTRIMENTI NON RECUPERABILI IN ORDINE
AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA E AGLI ONERI DI RETE**

Indice

Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Istituzione e partecipazione.....	5
Articolo 3 Crediti ammessi.....	5
Articolo 4 Ammontare di reintegrazione.....	8
Articolo 5 Presentazione dell’istanza di partecipazione.....	10
Articolo 6 Tempistiche di attuazione.....	11
Articolo 7 Disposizioni alla CSEA.....	12

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL come successivamente integrato e modificato e al TIT, integrate dalle seguenti definizioni:

- **anno civile**: è il periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
- **AR**: è l'ammontare di reintegrazione riconosciuto all'impresa distributrice richiedente;
- **CI**: è il credito inesigibile al momento della risoluzione del contratto di trasporto;
- **CINT**: è la quota di credito inesigibile (CI) non transata, cioè relativa a fatture non oggetto di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito, ripartita tra *OGdS.CINT* e *OdR.CINT*;
- **CIT**: è la quota di credito inesigibile (CI) transata, cioè relativa a fatture oggetto di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito, ripartita tra *OGdS.CIT* e *OdR.CIT*;
- **Codice di rete tipo o CTTE**: è il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto, di cui alla deliberazione 268/2015/R/EEL;
- **CNR**: è il credito non riscosso e altrimenti non recuperabile (somma di CINT e RIN), oggetto di reintegrazione da parte del Meccanismo, ripartito tra *OGdS.CNR* e *OdR.CNR*;
- **CSEA**: è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **GSE**: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- **Meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete o Meccanismo**: è l'intervento regolatorio del presente provvedimento;
- **Meccanismo deliberazione 50/2018/R/EEL**: è il "Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016" di cui alla deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL;
- **Meccanismo deliberazione 461/2020/R/EEL**: è l'insieme delle "Prime disposizioni inerenti al reintegro alle imprese distributrici di energia elettrica degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso delle tariffe per

servizi di rete” di cui alla deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 461/2020/R/EEL;

- **OGdS** sono le componenti tariffarie A (*ASOS* e *ARIM*) destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
- **OdR** sono i corrispettivi e le componenti tariffarie, nonché i contributi, elencati al successivo comma 3.3;
- **p**: è un coefficiente percentuale, valutato per ogni accordo transattivo, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito sottoscritto tra un’impresa distributrice un utente del trasporto;
- **REC**: è la quota di credito transato (*CIT*) recuperata dall’impresa distributrice nell’ambito dell’accordo, ripartita tra *OGdS.REC* e *OdR.REC*;
- **RIN**: è la quota di credito transato (*CIT*) rinunciata, cioè non recuperata, dall’impresa distributrice nell’ambito dell’accordo, ripartita tra *OGdS.RIN* e *OdR.RIN*;
- **S**: è il valore di soglia dimensionale minima che, per ciascuna impresa distributrice, consente di identificare l’effettiva sussistenza di situazioni eccezionali di morosità relative agli OdR;
- **Terna**: è la società Terna S.p.A..

Articolo 2

Istituzione e partecipazione

- 2.1 È istituito il “Meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete”, volto alla reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica sia dei crediti relativi agli OGdS non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto e già versati a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali sia dei crediti relativi agli OdR.
- 2.2 Il Meccanismo è istituito con riferimento ai crediti maturati dal 1° gennaio 2016 e fino all’adozione di specifici interventi, anche di carattere legislativo, finalizzati ad una diversa gestione della catena di riscossione degli OGdS e del sistema di garanzie a esso correlata.
- 2.3 L’impresa distributrice ha facoltà di partecipare al Meccanismo presentando apposita istanza di partecipazione alla CSEA nei termini e con le modalità di cui al presente provvedimento.

Articolo 3

Crediti ammessi

- 3.1 Il presente articolo disciplina il Meccanismo, con riferimento ai crediti afferenti agli OGdS e agli OdR, così come definiti nel seguito.

3.2 Per crediti afferenti agli oneri generali di sistema (*OGdS*) sono intesi gli importi fatturati in applicazione di:

- a) componente tariffaria *ASOS*;
- b) componente tariffaria *ARIM*.

Con riferimento ai crediti afferenti gli *OGdS* applicati al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, si intendono quelli relativi alle analoghe componenti all'epoca vigenti.

3.3 Per crediti afferenti agli oneri di rete (*OdR*) sono intesi gli importi fatturati in applicazione di:

- a) corrispettivi tariffari per servizi di misura, distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica;
- b) corrispettivi relativi all'energia reattiva applicati nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa, media, alta e altissima tensione ai sensi degli articoli 22 e 25 del TIT;
- c) componenti tariffarie UC3 e UC6;
- d) contributi per prestazioni specifiche di cui alla tabella 7 del TIC;
- e) contributi di cui al comma 11.4 del TIT, qualora l'impresa li abbia portati in detrazione del valore lordo degli investimenti, ancorché non incassati;
- f) il contributo tariffario specifico, CTS, di cui all'articolo 41 del TIQE.

3.4 Ciascuna impresa distributrice:

- a) partecipa al Meccanismo in relazione a crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili inerenti a contratti di trasporto:
 - risolti da almeno 6 (sei) mesi:
 - per inadempimenti degli utenti del trasporto connessi ai pagamenti o alla gestione delle garanzie da parte degli utenti del trasporto, ai sensi del capitolo 5 dell'allegato B alla deliberazione 268/2015/R/EEL;
 - per cui sia intervenuta una causa che abbia prevenuto e reso impossibile il ricorso alla procedura di risoluzione prevista dalla deliberazione 268/2015/R/EEL;
 - che non è stato possibile risolvere per effetto d'una norma prevista dalla legislazione in tema di crisi d'impresa;
- b) ha diritto a ricevere dalla CSEA l'ammontare di reintegrazione definito al successivo articolo 4.

3.5 I crediti altrimenti non recuperabili, a esclusione di quelli riscossi mediante accordi transattivi, di cessione o di ristrutturazione del debito:

- i. includono gli importi per cui valgono le seguenti condizioni:
- sono relativi a crediti per cui l'impresa distributrice dimostri di aver tenuto comportamenti efficienti nella gestione della morosità;
 - sono relativi ai crediti per OGdS e alle componenti UC3 e UC6 per cui l'impresa distributrice abbia regolarmente adempiuto al relativo versamento alla CSEA;
 - sono relativi ai crediti per OdR afferenti al servizio di trasmissione, per cui l'impresa distributrice abbia regolarmente adempiuto al versamento degli importi dovuti a Terna;
 - sono relativi ai crediti per OdR, afferenti a corrispettivi per l'energia reattiva in alta e altissima tensione, per cui l'impresa distributrice abbia regolarmente adempiuto al versamento degli importi dovuti a CSEA;
 - qualora siano oggetto di piani di rateizzazione:
 - sono importi relativi a rate scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente alla presentazione dell'istanza;
 - al momento della concessione del piano di rateizzazione l'impresa distributrice ha, con riferimento all'utente del trasporto debitore, almeno:
 - verificato che il medesimo utente versi in una temporanea e obbiettiva difficoltà finanziaria;
 - valutato positivamente l'effettiva capacità finanziaria dell'utente di far fronte ai pagamenti dovuti, ivi inclusi gli strumenti che il medesimo risulta disposto a presentare a garanzia del puntuale rispetto del piano di rientro;
 - in caso di mancato pagamento da parte dell'utente del trasporto debitore entro i termini previsti dal piano, l'impresa distributrice deve avere:
 - revocato il medesimo piano e richiesto l'intero pagamento del credito residuo;
 - risolto, in caso di perdurante inadempimento da parte dell'utente debitore, il contratto di trasporto entro le scadenze disciplinate ai sensi del CTTE;
 - sono anche relativi a crediti non incassati riferiti a imprese in stato di fallimento o di liquidazione coatta oppure in stato di concordato preventivo;
- ii. escludono:
- gli importi riscossi direttamente presso gli utenti, o indirettamente, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal medesimo utente, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'Allegato C del CTTE;
 - i crediti non riscossi per OGdS già riconosciuti per mezzo del meccanismo deliberazione 50/2018/R/EEL;

- i crediti non riscossi per OdR già riconosciuti per mezzo del meccanismo deliberazione 461/2020/R/EEL;
 - i crediti non riscossi per esercizio della prescrizione e per le misure di cui alla deliberazione 264/2018/R/COM;
 - gli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'impresa distributrice ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuarne il versamento fino al momento dell'incasso o a non versarla a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale;
 - la quota parte degli importi relativi ai documenti regolatori corrispondente a quanto versato dagli utenti del trasporto relativamente ai punti di prelievo per cui non è stata eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'impresa distributrice, nei casi in cui il mancato intervento da parte dell'impresa distributrice sia riconducibile a cause diverse da quelle di cui al comma 103.1, lettere a) e b) del TIQE;
- iii. sono ridotti del 5%, qualora afferiscano a documenti regolatori messi a disposizione oltre i termini ordinari previsti per la messa a disposizione dei documenti, ai sensi del capitolo 5 dell'Allegato C del medesimo CTTE.

Articolo 4

Ammontare di reintegrazione

- 4.1 L'ammontare di reintegrazione riconosciuto all'impresa distributrice richiedente è definito, distintamente per OGdS e OdR, dalla formula seguente:

$$OGdS.AR_i = OGdS.CINT_i + OGdS.R_i$$

$$OdR.AR_i = 0,9 * OdR.CINT_i + OdR.R_i - S_i$$

dove:

- *i* indica l'impresa distributrice richiedente;
- *OGdS.CINT_i* e *OdR.CINT_i* rappresentano, per l'impresa distributrice *i*, le quote di crediti inesigibili (CI) non oggetto di transazione, cioè relative a fatture non oggetto di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito;
- *OGdS.R_i* e *OdR.R_i* rappresentano le frazioni di *OGdS.CIT_i* e *OdR.CIT_i* ammesse a reintegrazione in quanto rinunciate nell'ambito di accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito e relative a documenti regolatori di ciclo e di rettifica collegati alle fatture scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente la presentazione dell'istanza sulla base di quanto disposto al comma seguente;

- $S_i = 0,00225 * RA_i$, dove RA_i rappresenta il valore dell'ultimo ricavo ammesso quantificato da CSEA ai fini dei meccanismi di perequazione per i **servizi di distribuzione e misura** per l'impresa distributrice i .

4.2 Per quanto attiene alla sola sessione annuale del Meccanismo per l'anno 2022, per ciascuna impresa distributrice che abbia presentato istanza di partecipazione al meccanismo deliberazione 461/2020/R/EEL e, in tale contesto, abbia incluso crediti non recuperabili relativi anche a fatture scadute nel corso dell'anno civile 2020, agli importi reintegrati con riferimento a tali fatture è applicato il saldo rispetto al valore della soglia S_i calcolata in applicazione del comma precedente.

4.3 Qualora l'impresa distributrice richiedente abbia sottoscritto accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito, con uno o più utenti del trasporto, sono ammesse a reintegrazione le seguenti quantità:

$$OGdS.R_i = \sum_j (OGdS.RIN_{i,j} * p_{i,j})$$

$$OdR.R_i = \sum_j (OdR.RIN_{i,j} * p_{i,j})$$

dove:

- i indica l'impresa distributrice richiedente;
- j indica l'utente del trasporto con cui è stato sottoscritto l'accordo;
- il coefficiente $p_{i,j}$ è da calcolare, per ogni accordo sottoscritto, sulla base della seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{se } r = REC_{i,j} / (REC_{i,j} + RIN_{i,j}) < 0,6 \quad p_{i,j} &= 0,9 + 0,166 * r \\ \text{se } r = REC_{i,j} / (REC_{i,j} + RIN_{i,j}) \geq 0,6 \quad p_{i,j} &= 1,0 \end{aligned}$$

4.4 Nel caso di crediti ceduti nell'ambito di accordi per la cessione del credito, ai fini delle quantificazioni degli importi recuperati $REC_{i,j}$ e rinunciati $RIN_{i,j}$ per gli OGdS e OdR, sono ammessi solo i crediti la cui cessione sia avvenuta almeno dopo i 365 giorni successivi a un delle cause di cui al comma 3.4 lettera a).

4.5 Qualora il valore dell'ammontare $OdR.AR_i$ risulti minore o uguale a 0, sarà oggetto di reintegrazione da parte di CSEA il solo ammontare $OGdS.AR_i$ senza l'applicazione di alcun saldo tra i due ammontari di reintegrazione.

4.6 Nel caso di successive riscossioni dagli utenti di ammontari già ricompresi in $OGdS.AR_i$ e $OdR.AR_i$ riconosciuti nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti, l'impresa distributrice che aveva partecipato al Meccanismo è tenuta a versare a CSEA tali ammontari nella prima sessione utile successiva alla riscossione.

4.7 Per la sessione 2022 e solo con riferimento agli OGdS, i crediti relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l'utente del trasporto, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'impresa distributrice, sono ammessi integralmente al meccanismo

qualora l'importo incassato dalla medesima impresa sia almeno pari al 50% degli OGdS indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli OGdS indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione.

- 4.8 Nei casi di cui al precedente comma, qualora un'impresa distributrice che ha presentato istanza di partecipazione negli anni precedenti, ivi comprese le istanze di partecipazione ai Meccanismi di cui alle deliberazioni 50/2018/R/EEL e 461/2020/R/EEL, non richieda in un anno successivo a quello in cui ha presentato istanza l'ammissione al Meccanismo è tenuta in ogni caso a comunicare e a versare a CSEA eventuali partite rimosse successivamente alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto *AR_i* per ciascun anno.

Articolo 5

Presentazione dell'istanza di partecipazione

- 5.1. Le imprese distributrici possono presentare istanza di partecipazione a CSEA una volta all'anno, sulla base delle tempistiche indicate all'Articolo 6.
- 5.2. Con le finalità di cui al comma 7.2 e di consentire a CSEA la corretta attuazione dell'Articolo 4, l'istanza di partecipazione:
- a. è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, attestante la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni indicate ai precedenti commi 3.4 e 3.5;
 - b. è presentata con riferimento al dettaglio di ciascun contratto di trasporto risolto;
 - c. fornisce separata evidenza di ciascun importo *OGdS.CINT_i* e *OdR.CINT_i* di cui al comma 4.1;
 - d. fornisce separata evidenza di eventuali accordi transattivi, di cessione o ristrutturazione del credito sottoscritti, con particolare riferimento a tutti gli ammontari di cui ai commi 4.3 e 4.4 utili ai fini della valutazione, da parte di CSEA, degli importi *OGdS.R_i* e *OdR.R_i*, di cui al comma 4.1;
 - e. è corredata dalle fatture e dai relativi documenti regolatori per i quali si iscrivono gli importi oggetto di reintegrazione, specificando per ciascun importo l'anno di scadenza;
 - f. fornisce separata evidenza degli eventuali ammontari riscossi dagli utenti e già riconosciuti in *OGdS.AR_i* e *OdR.AR_i* nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti;
 - g. è accompagnata da una relazione di una società di revisione legale, che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori

esposti nella situazione contabile della società, e di coerenza con i dati riportati nei conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentante;

- h. solo nell'ambito della sessione 2022, con le finalità di cui al precedente comma 4.2, è corredata da informazioni relative alle fatture scadute nel corso dell'anno 2020 ed eventualmente già conteggiate nell'ambito di quanto dichiarato con istanza di partecipazione al meccanismo deliberazione 461/2020/R/EEL.
- 5.3. L'impresa distributrice partecipante è tenuta a registrare e archiviare tutta la documentazione rilevante per la determinazione dell'ammontare di reintegrazione e delle condizioni di ammissibilità ed efficienza anche al fine di messa a disposizione all'Autorità e a CSEA nell'ambito di successivi controlli anche a campione.

Articolo 6

Tempistiche di attuazione

- 6.1 Per quanto attiene alle sessioni annuali del Meccanismo, per ciascun anno, a decorrere dal 2023:
- a. entro il 28 febbraio di ciascun anno, CSEA pubblica i moduli necessari per la presentazione dell'istanza di partecipazione con le specifiche di cui all'Articolo 7;
 - b. entro il 30 aprile di ciascun anno, l'impresa distributrice che intende partecipare alla sessione annuale del Meccanismo comunica alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo di $OGdS.AR_i$ e $OdR.AR_i$, presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
 - c. entro il 30 giugno di ciascun anno, la CSEA:
 - i. verifica la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime;
 - ii. calcola e comunica, a ciascuna impresa distributrice partecipante, il valore dell'ammontare di reintegrazione;
 - d. entro il 30 settembre di ciascun anno, la CSEA:
 - i. liquida l'ammontare;
 - ii. richiede il versamento, entro 30 giorni dalla richiesta, degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell'ammontare AR_i per gli anni precedenti;

- iii. comunica all’Autorità l’ammontare riconosciuto a ciascuna impresa distributrice.
- 6.2 Per quanto attiene alla sola sessione annuale del Meccanismo per l’anno 2022, le scadenze indicate al comma precedente, alle lettere a, b, c, d, sono posticipate, rispettivamente, al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
- 6.3 Qualora l’impresa distributrice ritardi il versamento degli importi di cui al comma 6.1, lettera d., punto ii., la medesima impresa distributrice è tenuta a riconoscere a CSEA un interesse di mora pari a quello definito al comma 41.4 del TIT.
- 6.4 Gli interessi di mora di cui al comma 6.3 non sono dovuti qualora l’impresa distributrice abbia concluso un accordo transattivo successivamente alla data di chiusura del periodo oggetto della relazione di revisione contabile di cui al comma 5.2 lettera g., cioè tipicamente nel corso della finestra temporale intercorrente tra il 31 dicembre dell’anno precedente e il 31 marzo dell’anno in corso; a tal fine, tuttavia, gli ammontari riscossi a seguito di tale accordo dovranno essere oggetto di dichiarazione nell’ambito dell’istanza presentata a CSEA nell’anno stesso.

Articolo 7

Disposizioni alla CSEA

- 7.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione di *OGdS.AR_i* e *OdR.AR_i*, per ciascuna impresa distributrice che ne faccia richiesta.
- 7.2 La CSEA, entro la data indicata al precedente Articolo 6, pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione, da parte delle imprese distributrici, delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione di *OGdS.AR_i* e *OdR.AR_i* per ciascun anno civile, con particolare riferimento ai contenuti di ciascun documento regolatorio e a ciascun eventuale accordo transattivo, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito di cui sia stato oggetto.
- 7.3 La CSEA provvede alla quantificazione e, valutata positivamente la documentazione inviata, alla liquidazione di *OGdS.AR_i* e *OdR.AR_i*, per ciascuna impresa distributrice che ne faccia richiesta.
- 7.4 Con esclusivo riferimento agli OGdS, l’ammontare di reintegrazione riconosciuto *OGdS.AR_i* è rivalutato al saggio degli interessi legali assumendo convenzionalmente che il credito sia scaduto da 18 mesi al momento della liquidazione.
- 7.5 Le erogazioni che CSEA effettua nei confronti delle imprese distributrici ai sensi del comma 6.1, lettera d., punto i. sono soggette alle condizioni previste dall’articolo 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all’Allegato A alla deliberazione 297/2017/A.
- 7.6 Per la liquidazione di *OdR.AR* la CSEA ricorre ai fondi disponibili nel Conto di cui all’articolo 47 del TIT, mantenendo evidenza separata rispetto a quanto

inerente agli ammontari liquidati ai sensi del presente provvedimento, mentre per la liquidazione di *OGdS.AR* ricorre al Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema di cui al comma 41.1, lettera aa) del TIT.

- 7.7 L'Autorità e la CSEA, secondo modalità definite dall'Autorità, con successivi controlli anche a campione, verificano:
- a) il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
 - b) la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'impresa distributrice ai sensi del comma 6.1, lettera b.;
 - c) il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 3, in particolare con riferimento al comma 3.4 ovvero che siano fornite alla medesima CSEA le evidenze raccolte ai fini della valutazione positiva dell'escutibilità delle garanzie e dell'affidabilità dei suoi garanti.
- 7.8 Terna è tenuta a fornire le informazioni rilevanti ai fini delle verifiche da parte dell'Autorità e della CSEA di cui al comma 7.7 con le modalità dalle medesime stabilite.